

Ciascun comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno determinate, come per l'anno 2014, dall'inserimento da parte dei comuni su apposito programma accessibile dal sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai latori di istanze. A tal fine, il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i comuni trasmetteranno all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - via Trinacria n. 34 Palermo - la richiesta di finanziamento a firma del dirigente responsabile del settore Servizi sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato software. Tale elenco deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente;
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione;
- numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.

La richiesta di finanziamento del bonus da parte del comune deve essere unica (per ogni semestre) e deve contenere espressamente l'attestazione a firma del dirigente responsabile dei servizi sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.

7. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.

8. Con decreto del dirigente generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di bilancio regionale disponibile.

9. Il bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai comuni assegnatari.

10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.

#### Allegato B

#### MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL BONUS PER IL FIGLIO PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
AL COMUNE DI .....

..... sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
via ..... n. ....  
C.F. .... nella qualità di genitore/ .....  
(indicare in alternativa il titolo per il quale si esercita la potestà  
parentale) dello/a minore .....  
nato/a (o adottato/a) a ..... il .....  
richiede il "Bonus" di 1.000,00 euro previsto dall'art.6, comma 5,  
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, la cui erogazione avverrà  
attraverso il comune, nei limiti dello stanziamento di bilancio regio-  
nale disponibile.

Lo/La scrivente allega alla presente:

- 1) fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a;
- 2) attestato I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati, riferito all'anno 2014;
- 3) per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 4) copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito all'accertamento di dichiarazio-

ni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data .....

Firma del richiedente .....

(2015.37.2229)012

### ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2015.

**Modifiche ed integrazioni al decreto 28 gennaio 2015, concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di partecipazione.**

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. di "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" e s.m.i.;

Visto il D.A. 26 ottobre 2012, n. 2283 di riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione siciliana;

Visto il D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, recante "Aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello e requisiti aggiuntivi per l'accreditamento istituzionale";

Visto il D.A. 29 gennaio 2014, n. 61, recante "Integrazione e modifica D.A. n. 2283/12 riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione siciliana";

Visto il documento della Conferenza Stato-Regioni 14/12/CR7/c/C7 del 25 settembre 2014, recante "Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa";

Visto il D.A. 29 dicembre 2014, n. 2277, recante "Recepimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Province autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 settembre 2014, di cui al "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/14";

Visto il D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, recante "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione siciliana";

Visto il D.A. 28 gennaio 2015, n. 109, recante "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione" ed, in particolare, l'art. 1 che fissa le tariffe relative alle tre differenti tipologie di attività di PMA eterologa da effettuarsi in *setting* assistenziale ambulatoriale, condivise dalle Regioni e Province autonome, di cui al decreto assessoriale n. 2277/14, prevedendo anche una quota di € 500,00 per i farmaci;

Visto il D.A. 15 aprile 2015, n. 638, recante "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 109/15";

Vista la sentenza n. 1306/15, con la quale il TAR Sicilia, sezione di Palermo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 1042/15, proposto dall'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), dichiara l'illegittimità parziale

del silenzio sulla omessa individuazione del trattamento farmacologico al quale è riferita la quota di € 500,00 per i "farmaci" inclusa nelle tariffe di cui all'art. 1 del D.A. n. 109/15;

Viste le risultanze della riunione, tenutasi in data 24 giugno 2015, della Commissione permanente per la PMA, di cui all'art. 9 del D.A. n. 109/15 come modificato e integrato dall'art. 6 del D.A. n. 638/15, alla quale è stata sottoposta la problematica, nel corso della quale gli specialisti esterni, componenti della Commissione, hanno precisato che, di fatto, per le coppie infertili i farmaci sono erogati dal SSN tramite prescrizione con nota AIFA n. 74 che regola la dispensazione a carico del SSN dei farmaci per il trattamento dell'infertilità femminile e maschile;

Preso atto del parere degli specialisti esterni della Commissione permanente per la PMA, secondo cui il costo del farmaco si configura soltanto nel caso in cui si ricorra ad una donatrice volontaria di ovuli che, non avendo diagnosi di infertilità personale e/o di coppia, non può beneficiare della prestazione dei farmaci di cui alla nota AIFA 74;

Ritenuto di dover ottemperare alla sentenza TAR e pertanto di dover parzialmente modificare l'art. 1 del D.A. n. 109/15;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 1 del D.A. 28 gennaio 2015, n. 109, recante "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di partecipazione" è così sostituito:

"Le tariffe relative alle tre differenti tipologie di attività di PMA da effettuarsi in *setting* assistenziale ambulatoriale, condivise dalle varie Regioni e Province autonome, di cui al decreto assessoriale n. 2277 del 29 dicembre 2014, sono fissate in:

- € 1.500,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina;
- € 3.500,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro;
- € 4.000,00 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice volontaria e, come tale, senza diagnosi di infertilità personale e/o di coppia (compreso € 500,00 per i farmaci).

Tali tariffe sono da considerare onnicomprensive di tutte le prestazioni necessarie per la fecondazione eterologa".

#### Art. 2

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione, al responsabile dei procedimenti di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, e sarà, inoltre, trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione.

Palermo, 7 agosto 2015.

GUCCIARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 31 agosto 2015, al n. 323.

(2015.32.2060)102

DECRETO 16 settembre 2015.

### Modifica dei compiti e della composizione della Commissione PTORS.

L'ASSESSORE  
PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge n. 833/78;  
Vi sta la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visti i DD.PP.RR. 9 agosto 1956, n. 1111 e 13 maggio 1985, n. 256;  
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;  
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti attuativi;  
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 30;  
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;  
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;  
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 202;  
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
Visto il D.Lvo n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e s.m.i.;

Considerata l'esigenza di procedere alla elaborazione, revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana;

Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto il D.A. n. 365 del 26 febbraio 2013, con il quale è stata costituita la Commissione regionale per la elaborazione, revisione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 1736 del 22 ottobre 2014 di modifica della Commissione per l'aggiornamento del PTORS;

Visto il D.A. n. 150 del 4 febbraio 2015 con il quale è stato modificato il D.A. n. 1736 del 22 ottobre 2014;

Ritenuto di dover abrogare i DD.AA. nn. 365/13, n. 1736/2014 e n.150/2015;

Ritenuto di dover modificare i compiti e la composizione della Commissione regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione;

Ritenuto che la nomina a componente della Commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo con le aziende farmaceutiche;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate, è istituita la Commissione regionale per l'elaborazione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione:

#### Presidente

dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica  
dott. Gaetano Chiaro